



**NEO ASSUNTO IN RUOLO
O CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO**

***ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
STATUS GIURIDICO***

(congedi, ferie, permessi, aspettative, malattia, le incompatibilità con la funzione docente)



***PERCORSO
DI FORMAZIONE E PROVA
REQUISITI E SINTESI***

- Chi deve/non deve svolgerlo
- Sintesi del percorso
- Requisiti (180/120 gg. + formazione)
- Sintesi delle attività
- Possibilità di rinvio
- Esito negativo

Tutti i docenti che:

- sono stati assunti in ruolo a **tempo indeterminato a qualunque titolo l'1/9/2024** (GAE/concorsi. Per i docenti assunti dal concorso PNRR la presa di servizio è possibile fino a dicembre 2024);
- sono stati nominati a tempo determinato sui **posti di sostegno dalla I fascia delle GPS l'1/9/24** (procedura straordinaria finalizzata al ruolo ai sensi dell'ex art. 59 comma 4 del DL 73/21);
- sono stati nominati a tempo determinato sulle classi di concorso di scuola di I e II grado dal c.d. **concorso straordinario bis l'1/9/2024** (procedura finalizzata al ruolo ai sensi dell'ex art. 59 comma 9 bis del DL 73/21).
- **hanno prorogato il periodo di formazione e prova o non lo hanno potuto completare;**
- **hanno avuto la valutazione negativa** del percorso per cui devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- hanno ottenuto il **passaggio di ruolo l'1/9/2024** (es. da infanzia a primaria o dal I al II grado e viceversa);

**ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
CHI NON DEVE SVOLGERLO**



Tutti i docenti:

- **che all'interno del medesimo ruolo** hanno superato con esito positivo l'anno di formazione e prova su posto di sostegno e **hanno ottenuto trasferimento su posto comune o viceversa l'1/9/2024;**
- che hanno ottenuto un **passaggio di ruolo** ritornando nella classe di concorso o posto di precedente titolarità l'1/9/24;
- che hanno ottenuto un **passaggio di cattedra l'1/9/24** (*es. dalla classe di concorso A-11 a A-12*);
- **già immessi in ruolo con riserva** che hanno superato con esito positivo l'anno di formazione e prova e **sono nuovamente assunti a qualunque titolo in ruolo per il medesimo grado l'1/9/24;**
- che hanno ottenuto una **nuova immissione in ruolo a qualunque titolo nello stesso ruolo ma in altra classe di concorso o altra tipologia di posto l'1/9/24.**

PERCORSO PER:

**NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO A QUALUNQUE TITOLO
O PER CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI RUOLO**



- Titolari dal 1/9 nella scuola assegnata o ottenuta con passaggio di ruolo.
- Svolgimento del periodo di formazione e prova (180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, **“test finale”** che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione).
- Conferma in ruolo nella scuola assegnata (o ottenuta con il passaggio di ruolo).

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio effettuano un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

NOTA BENE:

- ***I neo immessi in ruolo:*** non sono obbligati a presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede «definitiva»;
- ***I neo immessi in ruolo e chi ha ottenuto un passaggio di ruolo:*** sono inseriti, a seguito di assunzione/passaggio (anche se non sono ancora confermati in ruolo), nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto e il primo anno sono inseriti in «coda». Possono eventualmente far valere le precedenzae (es. legge 104/92) ai fini dell'esclusione dalla suddetta graduatoria (vedere art. 13 commi 1 e 2 CCNI mobilità).

- Sono in servizio con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** fino al 31.08.2025 (*si applica per loro la disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato - Permessi, malattia etc...);*
- Svolgono il periodo di formazione e prova (*180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, “test finale” che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione);*

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova sostengono una **prova disciplinare orale** (*secondo quadri di riferimento predisposti dalla apposita commissione nazionale per la valutazione della prova disciplinare*).

In caso di superamento della prova disciplinare orale sono confermati in ruolo con **decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025** con titolarità nella medesima sede (salvo contrazione di organico).

- **Rinvio del percorso di prova:** per giustificati motivi normativamente previsti (*es. maternità, dottorato ecc.*), comporta la conferma del docente nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia e lo svolgimento del periodo di formazione e prova.
- **Mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:** in questo caso il docente è confermato nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia, ed effettua un secondo percorso di formazione e di prova, **non ulteriormente rinnovabile.**
- **Esito negativo della prova disciplinare:** comporta, invece, la **decadenza** dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato (*in questo caso il docente resta comunque a pieno titolo nelle GPS di I fascia per le supplenze*).

PERCORSO PER ASSUNTI DAL CONCORSO STRAORDINARIO BIS



(ex art. 59 comma 9 bis dl 73/2021 - classi di concorso I e II grado)

- Sono in servizio con contratto di supplenza al 31.08.2025 *(ciò comporta l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato - Permessi, malattia etc...)*.
- Svolgono il periodo di formazione e prova *(180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, “test finale” che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione)*.
- Svolgono il percorso con l'università di **40 ore di attività formative** (che equivalgono a 5 crediti formativi universitari - CFU - con prova conclusiva consistente in un esame orale che verifica le competenze acquisite (senza attribuzione di voto ma con il rilascio di un attestato di frequenza).
- All'esito positivo del percorso svolto all'università (che prevede il superamento dell'esame finale orale) e a seguito del superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova sono **confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2025** nella scuola assegnata (salvo contrazione di organico). L'anno scolastico 2024/25 vale a tutti gli effetti come supplenza.

- **Rinvio del percorso di prova:** per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, dottorato ecc.), comporta la conferma del docente nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia e lo svolgimento del periodo di prova.
- **Mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:** il docente è confermato nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia, ed effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
- **Mancato superamento della prova conclusiva del percorso universitario: comporta la decadenza dalla procedura,** per cui il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

180 giorni di servizio di cui 120 giorni di attività didattica.

Formazione in presenza o online

(incontri iniziali e finali e laboratori formativi)

Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.

Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico - Direttore di Corso della scuola Polo con documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di Valutazione.

Tutti i docenti (compresi quelli assunti con ex art. 59 commi 4 e 9bis) possono chiedere di **costituire il rapporto di lavoro a tempo parziale** all'atto dell'assunzione.

I 180 gg. di servizio e i 120 gg. di attività didattica sono proporzionalmente ridotti
(independentemente se in part time orizzontale - servizio di tutti i giorni settimanali ma con un orario inferiore alla cattedra o posto - oppure in part time verticale - servizio di alcuni giorni settimanali con un orario inferiore alla cattedra o posto.

Esempi:

- Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 9 ore settimanali articolate in 3 giorni: dovrà svolgere 90 dei 180 gg. previsti e 60 dei 120 previsti.
- Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 12 ore settimanali: dovrà svolgere 120 dei 180 giorni previsti e 80 dei 120 giorni previsti.

Attenzione: le 50 ore di formazione **non sono invece riproporzionate** in caso di part time.

REQUISITI OBBLIGATORI - SERVIZIO

COSA RIENTRA NEI 180 GG.

Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. **Sono altresì inclusi:**

- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato;
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica;
- i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc.);
- i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento;
- il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze;
- il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (*C.M. 180 dell'1 1.7.1979*);
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nei centottanta giorni **non sono** computati:

- i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova);
- le vacanze estive;
- i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001;
- i permessi retribuiti e non retribuiti (*es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.*).

Nei centoventi giorni sono considerati ESCLUSIVAMENTE I GIORNI EFFETTIVI DI LEZIONE (ART. 3 CO. 3 DM 226/2022)

- **Sono compresi anche** i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali, anche se svolte durante giorni in cui non c'è lezione (*es. nel giorno libero o in periodi di sospensione delle attività didattiche*).

Nei centoventi giorni sono da escludere tutti i giorni in cui il docente non è presente a scuola o comunque non impegnato in attività didattiche, collegiali o progettuali (*sono pertanto esclusi i periodi di sospensione delle lezioni, festivi, ecc.*).

GIORNO LIBERO E SABATO

USR Piemonte - 17229 24 novembre 2022

«Nel caso in cui l'Istituzione scolastica articoli l'attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l'orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni».

USR Sicilia FAQ 2023

Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?

«Può essere conteggiato solo se si tratta di un "giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali" (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica».

Di seguito le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione finale relative al percorso di formazione e prova:

- bilancio di competenze iniziale;
- patto per lo sviluppo professionale;
- attività formative (per un totale di 50 ore);
- portfolio professionale;
- bilancio di competenze finale;
- colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico;
- prova disciplinare (solo docenti assunti dalla I fascia GPS sostegno).

Le ore di formazione obbligatoria **sono 50** per ciascun insegnante.

Il percorso è articolato in quattro diverse fasi:

- incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
- laboratori formativi, visite a scuole innovative (12 ore);
- momenti di osservazione fra pari (“peer-to-peer”) in classe (12 ore);
- formazione on-line (20 ore).

*Nota bene: A partire dall’a.s. 2024/25, **almeno il 20 per cento delle ore complessivamente** previste delle attività formative devono prevedere anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito atto finale, di uno o più moduli formativi relativi alla didattica digitale integrata e nuovi linguaggi.*

RINVIO DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA (ANCHE PER PIÙ ANNI)

- C.M. 219/75: la prova ..."*è prorogata, qualora non si siano prestati almeno 180 giorni di servizio [di cui 120 di attività didattica], anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi...*"
- Nota ministero n. 39 del 28 maggio 2001: «*Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni [180 di cui 120 di attività didattica], può avvenire più volte senza limitazioni*».

Pertanto, se il docente nell'anno scolastico di riferimento non ha prestato 180 giorni di cui 120 di effettivo servizio, o non abbia svolto la prevista attività formativa, *in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi (es. maternità, malattia, dottorato di ricerca ecc.),* proroga la prova di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico, e anche per più anni (Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento - al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi - della mancata prestazione del servizio per almeno 180/120 giorni nell'anno scolastico o del mancato svolgimento della prevista attività formativa).

L'esito negativo dell'anno di prova è fattispecie diversa rispetto al «rinvio» dell'anno di prova

- In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, **che presuppone aver svolto tutti i giorni di servizio richiesti e portato a termine anche la formazione prevista**, il docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente *(DM 850 - art. 14)*.

Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l'interessato sarà dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza.

Nota bene: per i docenti assunti a tempo determinato con ex art. 59 commi 4 e 9 bis, bisogna far riferimento anche all'eventuale decadenza dalla procedura se non si supera il colloquio con la commissione esterna (comma 4) e l'esame finale all'Università (comma 9bis).

***STATUS GIURIDICO DEL
DOCENTE
DIRITTI***

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO



CCNL 2006-09 e 2019/21

- Congedi per genitori
- Ferie e festività
- Permessi retribuiti e non retribuiti
- Altri permessi
- Permessi brevi
- Aspettative
- Assenze per malattia

- Congedo parentale

Spetta ai genitori **entro i primi 12 anni di vita del bambino** per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Con un preavviso di **almeno 5 gg.** o entro 48 ore nei casi più urgenti.

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi), anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

CONGEDI PER GENITORI

(ARTT. 34 E 35 CCNL 2019-21)



- Congedo parentale - retribuzione

Il periodo massimo complessivo indennizzato tra i genitori è **di 9 mesi** (sommando quindi la durata dei congedi parentali goduti da entrambi i genitori) indipendentemente dal reddito del richiedente.

- **Dei 9 mesi complessivi fino ai 12 anni del bambino:**

- ✓ **Il primo mese è retribuito al 100%.** La retribuzione per intero si intende per i primi 30 giorni complessivamente fruiti da entrambi i genitori.
- ✓ **Nei rimanenti 8 mesi: la retribuzione viene ridotta al 30% dello stipendio indipendentemente dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.***

Nota bene: All'interno dei 9 mesi spettano almeno 3 mesi retribuiti alla madre e 3 mesi retribuiti al padre che non sono trasferibili.

**Degli 8 mesi retribuiti al 30%, per un solo mese la retribuzione può essere elevata all'80% (se fruito nel 2024) o al 60% (se fruito nel 2025) esclusivamente se si è terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023). Ciò vale solo fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.*

Tutti i periodi congedo, anche non retribuiti, non riducono le ferie e sono valutati nell'anzianità di servizio.

- Riposi per allattamento

A tutto il personale, **fino al primo anno di vita del bambino** o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, spettano:

- **due ore al giorno** di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere;
- **un'ora**, se l'orario è inferiore a sei.

➤ I riposi **raddoppiano** in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

➤ Il padre

- può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
- non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

- Malattia bambino

- Spetta anche al personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 59 comma 4 o 9 bis.
- Da poter fruire solo alternativamente tra padre e madre.
- È necessario il certificato di uno specialista convenzionato con il SSN.
- Illimitata nei **primi 3 anni di vita del bambino**:
 - ✓ **i primi 30 gg.** di ciascun anno di vita del bambino (non solare o scolastico!) sono retribuiti per intero
 - ✓ **se si superano i 30 gg.** (sempre in ciascun anno di vita del bambino) la malattia è illimitata ma senza retribuzione.
- **Tra i 4 e gli 8 anni del bambino spettano 5 giorni al padre e 5 giorni alla madre (in ciascun anno dai 4 agli 8 anni) senza alcuna retribuzione.**

Tutti i periodi, anche non retribuiti, si computano nell'anzianità di servizio.

I docenti hanno diritto a:

- **30 giorni di ferie** se hanno un'anzianità di servizio inferiore a 3 anni a qualunque titolo prestato.
- **32 giorni di ferie** se hanno un'anzianità di servizio superiore a 3 anni a qualunque titolo prestato (*es. il docente assunto con art. 59 comma 4 DL 73/2021 che ha 4 anni di servizio a tempo determinato avrà 32 giorni di ferie da fruire entro il 31/8*).
- **4 giornate di riposo** che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.

Le ferie sono fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni (*es. vacanze di Pasqua-Natale, nei periodi dal 1 settembre fino quando cominciano le lezioni o nei periodi dal termine delle lezioni al 30/6, se il docente non è impegnato in attività di valutazione o collegiale, e nei mesi di luglio e agosto*).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione ovvero **non è possibile pagare un sostituto per la sostituzione del richiedente il permesso.**

NOTA BENE: tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l'Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.

Il docente con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo ex art. 59 (comma 4 e 9 bis) ha diritto a:

- **3 giorni** di permesso **retribuiti** per motivi personali o familiari;
- **8 giorni** di permesso **non retribuiti** per concorsi o esami (*compresi quelli per il viaggio*);
- **15 giorni** consecutivi di permesso **retribuiti** per matrimonio (*quando l'evento avviene all'interno del periodo di nomina*);
- **3 giorni** (*anche non consecutivi*) di permesso **retribuiti** per ogni evento luttuoso (*per parenti fino al II grado e affini fino al I grado*).
- **3 giorni** al mese legge 104/92.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- **3 giorni** di permesso **retribuiti** per motivi personali o familiari + 6 giorni di ferie da utilizzare per gli stessi motivi;
- **8 giorni** di permesso **retribuiti** per concorsi o esami (*compresi quelli per il viaggio*);
- **15 giorni** consecutivi di permesso **retribuiti** per matrimonio;
- **3 giorni** (*anche non consecutivi*) di permesso **retribuiti** per ogni evento luttuoso (*per parenti fino al II grado e affini fino al I grado*);
- **3 giorni** al mese legge 104/92.

ALTRI PERMESSI

(PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE)



A titolo semplificativo, permesso per:

- **Partecipazione a convegni e congressi** - art. 453 del D.lgs 297/94.
- **Attività artistiche e sportive** - art. 454 del D.lgs 297/94.
- **Grave infermità** - art. 4 legge 53/2000.
- **Donazione di sangue e/o emocomponenti** - legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1; D.M. del 8 aprile 1968; l n. 107 del 4 maggio 1990, art. 1.
- **Donatori di midollo osseo** - legge n. 52 del 6 marzo 2001.
- **Assolvimento delle funzioni di giudice popolare** - art. 11 della legge n. 278 del 1 aprile 1951, come sostituito dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978.
- **Esercizio funzioni di consigliera/e di parità** - legge n.125/1991, Decreto legislativo n. 196/2000 e Decreto legislativo n.198/2006 con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in vigore dal 20 febbraio 2010.
- **Testimonianza per l'amministrazione** - codice di procedura civile (art. 255), codice penale (artt. 366 e 372) e di procedura penale (art. 133 e 198), Dipartimento della Funzione Pubblica circolare n. 7 del 2008.
- **Partecipazione alle attività di protezione civile** - art. 9 del DPR 8 febbraio 2001, n.194.

ORE DI PERMESSO IN UN ANNO SCOLASTICO

I e II grado	Scuola primaria	Scuola dell'infanzia
fino a 18 ore	fino a 24 ore	fino a 25 ore

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (se si hanno 3 ore di lezione si può chiedere 1 ora di permesso. Con 5 ore di lezione si potrà al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).

- Sono attribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda sia al personale a tempo indeterminato che nominato con l'ex art. 59 commi 4 e 9bis
- Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate **entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso**, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
- Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

ASPETTATIVE (CCNL E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE)



- **Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio (art. 18 commi 1 e 2 CCNL 2006/09)**. Periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata; limite massimo non superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio.
- **Aspettativa per motivi di lavoro, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova nel pubblico o nel privato (art. 18 comma 3 CCNL 2006/09) – solo personale di ruolo**. Periodo attribuito per un tempo massimo corrispondente ad **un solo un anno scolastico** in tutta la vita lavorativa (anche se fruito per pochi giorni o mesi).
- **Dottorato di ricerca (art. 19 legge n. 240 del 30 dicembre 2010)**. Per tutto il periodo di durata del corso.
- **Assegno di ricerca (art. 22 legge 240 del 30 dicembre 2010)**. Durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, che **non può comunque essere superiore a sei anni**, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
- **Ricercatore a tempo determinato (art. 24 legge 240 del 30 dicembre 2010)**. Contratti di **durata triennali** prorogabili una sola volta oppure non rinnovabili.

ASPETTATIVE (CCNL E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE)

- **Congedo biennale per assistenza al figlio o al familiare disabile** (**comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 - articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022**) – durata complessiva di **due anni** per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.
- **Cariche pubbliche elettive** - Eletti al parlamento nazionale, europeo e nei consigli regionali (**Art. 68 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165**) - Sindaci, presidenti delle province e dei consigli comunali e provinciali (**Art. 81 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267**).
- **Ricongiungimento con il coniuge all'estero** - durata **fino alla permanenza del coniuge all'estero** (**legge 11 febbraio 1980, n. 26 e n. 333 del 1985**).
- **Avviare attività professionale e/o imprenditoriale** - durata massima **36 mesi rinnovabili una volta sola** - fino a 72 mesi complessivi - (**art. 18 della legge 4.11.2010, n. 183 e articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 - Decreto legge 44 del 22 aprile 2023**).
- **Anno sabbatico** - **un anno ogni dieci** - solo personale docente confermato in ruolo (**art. 26 comma 14 della legge 448/1998**).
- **Svolgimento di altro lavoro presso soggetti pubblici o privati** - compresa la docenza presso i Conservatori - solo personale di ruolo - **5 anni rinnovabili una sola volta se richiesta per soggetti privati** (**art. 23-bis del D.Lgs. 151/01**).

Il docente con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo ex art. 59 (comma 4 e 9 bis) ha diritto a:

- ✓ **9 mesi** in un triennio scolastico.

In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese (*senza interruzione dell'anzianità di servizio*);
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- ✓ **18 mesi di malattia (con diritto alla conservazione del posto)** che vanno calcolati sommando, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

- **per i primi 9 mesi:** intera retribuzione, con esclusione di ogni compenso accessorio;
- **per i successivi 3 mesi:** 90% della retribuzione;
- **per gli ultimi 6 mesi:** 50% della retribuzione.

*Particolari disposizioni sono contenute negli artt. 17 e 20 del CCNL 2006-09 per le assenze dovute a **gravi patologie, causa di servizio e infortunio sul lavoro.***

***STATUS GIURIDICO DEL
DOCENTE
DOVERI***

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO



CCNL 2019/21

- Art. 40: Funzione docente
- Art. 42: Profilo professionale docente
- Art. 43: Attività di insegnamento
- Art. 44: Attività funzionale all'insegnamento

- La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
- In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze



disciplinari



**informatiche,
linguistiche**



**psicopedagogiche,
metodologico-
didattiche**



organizzativo-relazionali



**di orientamento e di
ricerca**



**di documentazione e
valutazione**

tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

L'attività di insegnamento si svolge in non meno di cinque giornate settimanali:

- ✓ **25 ore** settimanali nella scuola dell'infanzia;
- ✓ **22 ore** settimanali nella scuola primaria. Alle 22 ore settimanali vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, **esclusivamente** alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni (*Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari*);
- ✓ **18 ore** settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

Attività individuali

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione dei compiti;
- rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Attività obbligatorie

- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni dalla scuola).

40 ore consigli di classe

- partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue

40 ore collegi dei docenti e sue articolazione

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione di inizio e fine d'anno;
- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

NOTA BENE:

- nelle 40+ 40 ore rientrano anche le riunioni che si svolgono dal 1° settembre fino all'inizio delle lezioni nonché quelle che si svolgono dal termine delle lezioni al 30 giugno. Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per i collegi docenti sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento, con il compenso orario di € 19,25.
- per le ore relative ai consigli di classe, occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue
- le ore non utilizzate, nei limiti delle 40+40, sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. Le ore di formazione al di fuori delle 40+40 sono remunerati con compensi, anche forfettari con il Fondo di istituto.

***LE PRINCIPALI INCOMPATIBILITÀ
CON LA FUNZIONE DOCENTE***

T.U. 297/94

➤ Art. 508

D.Lgs 165/01

➤ Art. 53

In linea generale sono da **considerare vietati** ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche assunti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, gli incarichi:

- **che presentano le caratteristiche dell'abitudine e professionalità;**
 - **che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi.**
- Sono altresì da **considerare vietati** ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi:
- che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli;
 - che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio;
 - che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione;
 - che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

LIBERA PROFESSIONE (anche personale a tempo pieno o con orario superiore al 50%)

L'art. 508, comma 16, de D. L.vo n. 297/94, dispone che *“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”*.

Pertanto:

- l'attività in parola non può essere svolta **senza che a monte ci sia stata una autorizzazione da parte del dirigente scolastico**. Il che presuppone, quindi, in via obbligatoria, una richiesta da parte del docente con l'indicazione precisa di quale attività intende svolgere;
- il docente **deve anche dichiarare nella richiesta di autorizzazione che l'attività che intende svolgere non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio**: è necessario quindi dichiarare la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio - compresi eventuali attività funzionali all'insegnamento - e che l'attività professionale sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Nota bene: La professione di avvocato è possibile solo per i docenti di scuola secondaria e che insegnano materie giuridiche (legge n. 247 del 2012 – 2 febbraio 2013). Limitazione non applicabile agli avvocati già iscritti agli albi alla data del 2 febbraio 2013.

ALTRA ATTIVITÀ PUBBLICA

Ci troviamo in un caso di incompatibilità assoluta.

L'art. 508, comma 7, del D. L.vo n. 297/94 dispone che *“l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo **non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico**”*.

Nota bene: Tale incompatibilità sussiste anche nei casi di rapporto di lavoro in regime di part time fino al 50% dell'orario pieno: la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. L'unica eccezione a tale divieto è per i dipendenti degli enti locali per cui un Ente Locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale (**art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e art.1, comma 557 della L.n.311/2004**).

SOCIETÀ

Al personale **a tempo pieno o con orario superiore al 50%**, è vietata la partecipazione in qualità di socio **accomandatario o amministratore** o comunque **socio illimitatamente responsabile** in:

- società semplici;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

È altresì vietata la carica o la posizione di amministratore delegato o presidente di:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni.

SOCIETÀ

Il personale **a tempo pieno o con orario superiore al 50%**, **può avere incarichi**, **previa autorizzazione del dirigente scolastico**, in:

- Società cooperative qualunque sia la natura e l'attività della società cooperativa (ovvero anche in qualità di socio e amministratore, purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività istituzionale).
- Società semplici in qualità di socio con responsabilità limitata;
- Società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante;
- Società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni a titolo di semplice socio (con responsabilità limitata).

Sono altresì compatibili:

- ✓ La carica di presidente di cassa rurale ed artigiana costituita in forma cooperativa;
- ✓ La carica presso società cooperative del settore bancario (casse rurali);
- ✓ La partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;
- ✓ L'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche.

ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Il personale **a tempo pieno o con orario superiore al 50%** non può, per esempio, esercitare attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, aria, acqua;
- bancaria e assicurativa;
- ausiliaria delle attività precedenti.

Sono altresì incompatibili (esempi):

- la gestione di una farmacia
- l'attività di agente di assicurazione
- la titolarità o gestione di un laboratorio di analisi cliniche
- la titolarità di una agenzia di viaggi
- l'attività di odontotecnico

Gestione delle richieste di autorizzazione dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Per i dipendenti **con rapporto di lavoro a tempo pieno**, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata (*l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento*).

Per cui, il provvedimento limita a 9 ore il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 per gli insegnanti di educazione motoria della primaria quando a tempo pieno.

La natura del contratto sportivo può essere di qualunque natura (può essere subordinato, autonomo, co.co.co. e occasionale)

Resta salva la facoltà da parte del dirigente scolastico di revocare l'autorizzazione in corso d'anno, quando il dipendente non assolva a tutti i suoi doveri o comprometta la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

INCOMPATIBILITÀ

Svolgimento di altro lavoro nel settore privato



È possibile instaurare un rapporto di lavoro presso privati, anche di carattere subordinato (es. assunzione presso una ditta), purché:

- Si è in regime di part-time con **prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno**. Ciò indipendentemente dall'orario che si svolge nel settore privato.

In ogni caso l'attività svolta non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e deve essere compatibile con le attività di istituto.

Il personale docente (**indipendentemente dall'orario di lavoro settimanale**) **non può** impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e, qualora lo faccia, deve avvertire il dirigente scolastico, comunicandogli inoltre il nome degli alunni e la loro classe.

Il dirigente **può vietare** lo svolgimento delle predette lezioni ovvero interdirne la continuazione, laddove lo richiedano le **esigenze di servizio** e sentito il Consiglio di Istituto.

È, invece, vietato in **modo assoluto** impartire lezioni private **agli alunni della propria classe**.

«Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto».

Sono compatibili e soggetti ad autorizzazione, per il **personale a tempo pieno o con orario superiore al 50%**, ad esempio:

- le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale;
- commissioni tributarie;
- consulenze tecniche, consigli di amministrazione;
- collegi sindacali, comitati di vigilanza;
- investigatore privato;
- notaio;
- guardia medica.

ATTIVITÀ COMPATIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE



Sono **compatibili e non soggetti ad autorizzazione**, anche per il **personale a tempo pieno o con orario superiore al 50%**, ad esempio:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Dall'a.s. 2023/24: **per i docenti neo-immessi in ruolo, a qualunque titolo, è previsto il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità.**

il vincolo non si applica:

- In caso in caso di soprannumero o esubero;
- Ai docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo se la certificazione di disabilità grave è successiva al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- Alle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni provinciali;
- Per il conferimento di supplenze previo superamento dell'anno di formazione e prova (art.47 del CCNL 2019/21).
- Nei casi di deroga previsti dal CCNL 2019/21 (es. genitori di figli fino ai 12 anni).

Per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo:

- Il blocco dei tre anni, previsto dall'attuale CCNI sulla mobilità che opera solo per i trasferimenti/passaggi, si applica solo se la scuola ottenuta è stata espressa nel modulo-domanda con **codice puntuale** di scuola.

Dall'a.s. 2023/24: per i docenti assunti dalle **GPS di I fascia con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** è **previsto il vincolo di permanenza nella scuola** di titolarità.

Il vincolo, oltre ad essere previsto per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie è esteso anche al conferimento di eventuali supplenze su altra tipologia di posto (anche se è avvenuto il superamento dell'anno di formazione e prova).

il vincolo non si applica:

- In caso in caso di soprannumero o esubero
- In caso di deroghe previste nei relativi contratti nazionali di lavoro/mobilità/assegnazione provvisorie

CANCELLAZIONE DA ALTRE GRADUATORIE



In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, **di merito, di istituto o a esaurimento**, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova (articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017)